



Direzione Competitività del Sistema Regionale

*Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it*

Data

Protocollo () A1904A*

Classificazione 13.170.40.30.40.2014/A

() riportato nel corpo del messaggio PEC*

**Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare
Direzione generale
Salvaguardia Ambientale**

Trasmesso via e_mail al seguente indirizzo: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

**Al Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo
Direzione generale Belle Arti e
Paesaggio**

Trasmesso via e_mail al seguente indirizzo: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

**Al Ministero dello Sviluppo
Economico
Direzione generale Mercato
elettrico, Rinnovabili,
Efficienza energetica, Nucleare**

Trasmesso via e_mail al seguente indirizzo: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

**A TERNA S.p.A.
Direzione Sviluppo Rete**

Trasmesso via e_mail al seguente indirizzo: svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

**Al Nucleo centrale
dell'Organo Tecnico
Regionale di VAS
Direzione Ambiente e
Governato del Territorio
Via P. Amedeo, 17
10123 TORINO**

Oggetto: VAS dei Piani di Sviluppo (PdS) 2013, 2014 e 2015 della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) – Fase di specificazione - Trasmissione delle osservazioni al Rapporto Preliminare Ambientale.

A seguito della decisione del MATTM, con nota n. DVA-2015-18954 del 20.07.2015, di chiedere a Terna S.p.A. la redazione di un Rapporto preliminare relativo ai tre PdS (2013, 2014 e 2015) con cui avviare la relativa procedura di VAS, la Società elettrica, in qualità di soggetto proponente, con nota n. TE/P20150006312 del 10 dicembre 2015 avviava formalmente la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, rendendo disponibile il Rapporto Preliminare Ambientale.

Nell'ambito di tale procedura, il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile ha coordinato in data 28 gennaio 2016 la riunione dell'Organo Tecnico Regionale (OTR) di VAS, composto dalle Direzioni regionali interessate all'istruttoria con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte.

Nel corso dell'istruttoria l'OTR ha rilevato come, in riferimento al territorio piemontese, i PdS presi in esame non comportino un incremento delle infrastrutture elettriche lineari e puntuali, ma individuino unicamente azioni di "funzionalizzazione" consistenti nella rimozione di limitazioni presenti sulla rete, mediante l'ottimizzazione degli asset esistenti. In particolare gli unici interventi previsti rispettivamente dai PdS 2013 e 2014 sul territorio regionale sono costituiti dalla rimozione dei vincoli presenti sulla linea a 380 kV in ST "Rondissone-Trino V.se", nonché su quella a 132 kV "Castagnole-Valpone" tra le province di Torino e Asti. Per contro, nel PdS 2015 non è previsto alcun intervento di sviluppo della rete.

In conseguenza di tale limitato interessamento del territorio e della tipologia degli interventi previsti, che si sostanziano nella sostituzione di componenti su elettrodotti esistenti, senza una reale nuova occupazione di territorio, l'istruttoria tecnica ha polarizzato la propria attenzione su aspetti di metodo, distinguendo tra osservazioni di carattere generale, metodologico e specifico.

Si rende poi noto che, nelle more della conclusione della procedura di VAS in oggetto, la Regione Piemonte, su sollecitazione del MiSE (nota n.34627 del 23.12.2015) ad accelerare il rilascio del parere regionale ai sensi dell'art. 36, c. 12 sul PdS 2013 separandolo dalla predetta procedura, ha provveduto in tal senso con dgr n. 18-2938 del 22.02.2016 pubblicata sul BU del 25.02.2016 – Suppl. n. 2, ricomprendendo in tale atto anche i pareri sui PdS 2014 e 2015 già da tempo trasmessi alla Regione per gli adempimenti di competenza.

Osservazioni di carattere generale.

1. A partire dal PdS 2013 viene applicata un'importante innovazione procedurale introdotta dall'art. 23 della Legge n. 27/2012, che stabilisce che il Piano debba essere sottoposto annualmente a verifica di assoggettabilità a VAS e ogni tre anni a valutazione. In relazione al sopra citato Piano di Sviluppo 2013, si coglie l'occasione per confermare le criticità e i dubbi espressi nel contributo regionale relativo alla fase di verifica del Piano medesimo, successivamente sospesa. In particolare, non risulta chiaro se la richiesta di assoggettabilità avanzata da una sola Regione comporti lo svolgimento della procedura di VAS dell'intero Piano o se sia possibile effettuare la valutazione di uno stralcio dello stesso per le parti che interessano in maniera diretta e indiretta il territorio della Regione che ha formulato la richiesta. Inoltre, in caso di esclusione del Piano dalla fase di valutazione, non risulta chiaro come possa essere salvaguardata la fase di analisi delle alternative di corridoio di singoli interventi significativi dal punto di vista ambientale a livello regionale o locale.
2. A partire dal medesimo PdS 2013, ai sensi dell'art. 36, c. 12, del decreto legislativo 93/2011, il Piano annuale ha iniziato a indicare solo l'elenco dei nuovi interventi previsti in risposta alle nuove esigenze elettriche, rinviando al *Rapporto di monitoraggio* l'evidenza del quadro di riferimento costituito da tutti gli interventi previsti nelle precedenti annualità non ancora realizzati. A tale riguardo, si evidenzia come le informazioni contenute nella sezione "Monitoraggio" del Portale VAS non consentano ad oggi una conoscenza esaustiva dello stato di avanzamento di tutti gli interventi già approvati nei precedenti Piani e non ancora realizzati. Per contro, si ritiene che tale elemento conoscitivo sia indispensabile, al fine di valutare più compiutamente gli effetti attesi dall'inserimento di nuovi interventi in un quadro di pianificazione esistente. Inoltre, si ritiene preferibile che l'elaborazione del quadro di riferimento sia effettuata per regioni, in modo da consentire più agevolmente anche l'espressione del parere ai sensi dell'art. 36 del D. lgs. 93/2011.

Osservazioni di carattere metodologico.

In linea generale, rispetto ai precedenti Piani di Sviluppo si rileva una maggiore chiarezza espositiva che caratterizza la documentazione in oggetto e, in particolare, le sezioni di sintesi che anticipano i successivi approfondimenti, così come richiesto nei pareri regionali nell'ambito delle procedure di VAS relative ai Piani precedenti. Il RPA anticipa già in parte alcuni elementi conoscitivi che saranno sviluppati nel RA (tra i quali il quadro di riferimento programmatico, gli obiettivi di sostenibilità ambientale, le azioni previste dai PdS, le informazioni e modalità previste per le caratterizzazioni ambientali, i potenziali effetti ambientali connessi alle tipologie di azioni previste, gli indicatori di monitoraggio), mentre non ne cita altri (in particolare, le misure di mitigazione e compensazione ambientale e i criteri ERA/ERPA). Si segnalano di seguito le principali criticità riscontrate.

3. *Analisi delle alternative.* L'analisi delle alternative è prevista solo come analisi delle alternative di Piano (intese come tutte quelle possibilità di azioni che consentono di raggiungere l'obiettivo o gli obiettivi prefissati) e non di intervento. L'assenza della previsione di uno studio delle alternative di corridoio per ciascuno dei nuovi interventi lineari proposti lascia nell'indeterminatezza l'avvio di qualsivoglia analisi sugli aspetti localizzativi degli interventi in programma. A tale proposito, si richiede che, oltre all'analisi di alternative relative alla dimensione strategica del Piano, sia mantenuta anche l'analisi delle alternative localizzative afferenti alla dimensione strutturale dei PdS (analisi dei "corridoi") per ciascun nuovo intervento ritenuto significativo sotto l'aspetto degli effetti ambientali attesi; tale analisi, infatti, dovrebbe rappresentare una fase propedeutica alla concertazione territoriale finalizzata all'individuazione delle "fasce di fattibilità di tracciato".
4. *Criteri ERA/ERPA.* Il RPA non cita i criteri ERA/ERPA funzionali alla generazione delle possibili alternative localizzative degli interventi previsti nei PdS, pur facendo riferimento a tali criteri in alcuni indicatori descritti nell'allegato al RPA dedicato al monitoraggio VAS. Pur constatando che il Portale VAS contenga una sezione "Evoluzione della metodologia ERPA" (datata dicembre 2012), si ritiene necessario che il RA illustri la metodologia utilizzata per l'individuazione delle possibili alternative localizzative degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo, chiarendone la relazione con il documento pubblicato sul Portale VAS (<http://portalevas.terna.it>).
Rispetto al documento "Evoluzione della metodologia ERPA" sopra citato, permangono le criticità già evidenziate nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica dei Piani di Sviluppo 2010, 2011 e 2012 relativamente all'individuazione dei criteri ERPA.
Si continua ad osservare che il criterio relativo alle rotte di migrazione dell'avifauna non è stato inserito tra i criteri di Repulsione.
Già nel corso della procedura VAS relativa al Piano di Sviluppo 2010, la Regione aveva espresso le proprie perplessità in merito alla proposta di inserire le rotte di migrazione dell'avifauna in "Repulsione R2" solo nel caso in cui si fosse in presenza di una tabella valida a livello nazionale, esclusivamente a seguito della verifica del dato. Terna proponeva inoltre che *"nel caso in cui il dato non sia presente a livello nazionale e le Regioni ne abbiano uno proprio, restando ferma la necessità del riconoscimento da parte dell'organo istituzionale di riferimento, potranno inserirlo nelle Problematicità e valutarne l'esatta collocazione opera per opera di concerto con Terna"*.
A questo proposito si ricorda che, in un primo momento, la Regione aveva considerato più funzionale l'inserimento nella categoria "Problematicità", in quanto, pur conoscendo le direttrici migratorie che attraversano il Piemonte ed avendo dati aggiornati sui flussi migratori che lo interessano, non era in grado di definire tali aree in maniera puntuale sul territorio. In seguito, nel corso del 2009 la Regione ha provveduto a cartografare le direttrici di volo principali e secondarie rilevate in area alpina e appenninica. Tali informazioni sono richiedibili alla Direzione Agricoltura – Osservatorio regionale sulla fauna selvatica (Corso Stati Uniti 21 – Torino – osservatoriofaunistico@regione.piemonte.it).
Pertanto, non condividendo la proposta di considerare questa tematica come "Problematicità" qualora si sia in assenza di dati a livello nazionale, ma in presenza di dati regionali aggiornati e resi cartograficamente, si ribadisce la richiesta di inserimento delle rotte di migrazione dell'avifauna in "Repulsione R2".
Inoltre, si continuano ad esprimere alcune perplessità in merito alla proposta di considerare tutte le zone vitivinicole D.O.C.G. e D.O.C. in "Repulsione R3".
Nel corso delle Valutazioni dei Piani di Sviluppo degli anni scorsi, la Regione ha approfondito l'analisi relativa a queste zone, individuando una scala di repulsione decrescente in relazione al valore paesaggistico e culturale delle zone vitivinicole presenti sul proprio territorio (Categorie e criteri ERPA della Regione Piemonte – Allegato A della D.G.R. n. 18 – 11311 del 27 aprile 2009).

Ancorché, a partire dal 2010, i prodotti vinicoli di pregio (D.O.C. e D.O.C.G.) siano inclusi nell'ambito dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), la vecchia denominazione permane in affiancamento alla nuova al fine di permettere al consumatore una buona riconoscibilità del prodotto. Si ribadisce pertanto la validità della scelta effettuata dalla Regione di inserire in "Repulsione R1" le zone vitivinicole D.O.C.G. con estensione complessiva inferiore a 5.000 ettari e in "Repulsione R2" le zone vitivinicole D.O.C.G. con estensione complessiva superiore a 5.000 ettari e le zone vitivinicole D.O.C..

5. *Caratterizzazione ambientale.* Relativamente alle schede dedicate alla caratterizzazione ambientale delle aree interessate dalla realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali, e quindi potenzialmente oggetto di effetti ambientali significativi, si raccomanda di inserire elementi conclusivi dell'analisi che completino la descrizione delle componenti ambientali coinvolte dai singoli interventi, evidenziando in maniera sintetica le principali problematiche emerse. Si evidenzia che nella "categoria ambientale" "*Patrimonio culturale e paesaggistico*" non sono ricompresi i piani paesaggistici e/o altri piani di settore (Piani area dei parchi, piani naturalistici etc.) quali strumenti atti a fornire informazioni puntuali circa la conoscenza dei luoghi. Si rileva inoltre la necessità di maggiore chiarezza e precisione circa i beni paesaggistici citati, ricordando che per Aree sottoposte a tutela paesaggistica si intendono gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico individuate ai sensi degli artt. 136 e 157 e le Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004. I beni architettonici invece sono individuati ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004.
6. *Potenziali effetti ambientali cumulativi.* Nel RPA non è esplicitata la modalità con la quale individuare i potenziali effetti ambientali cumulativi insistenti su un determinato territorio, nei casi in cui siano presenti interventi previsti in PdS relativi a diverse annualità.
7. *Monitoraggio ambientale.* Oltre a quanto già osservato nel precedente paragrafo "Osservazioni di carattere generale – punto 2", si raccomanda di organizzare le informazioni presenti nel Portale VAS ai fini di una lettura agevole ed efficace delle stesse, anche attraverso tabelle di sintesi eventualmente interattive. Inoltre non è chiaro se il "Rapporto di monitoraggio 2012", relativo all'attuazione del PdS 2012, sia rappresentato dalle informazioni contenute nel Portale VAS, oppure da uno specifico documento. In quest'ultimo caso, sarebbe utile che sia comunque messo a disposizione sul sito web.
Infine, si rileva nuovamente come l'attuazione del Piano di monitoraggio dei PdS rappresenti il momento di verifica dell'efficacia del processo e consenta di individuare eventuali criticità e di intervenire per perfezionare il Piano stesso. Gli stessi risultati, inoltre, possono consentire la definizione di *ulteriori indicatori specifici*, di maggior dettaglio, da affiancare a quelli già individuati nel RPA, per una maggiore specificazione delle valutazioni e la possibilità di orientare nuovamente il processo di pianificazione, sia riguardo agli scenari di riferimento e alle priorità di intervento, sia riguardo alla definizione di criteri da applicare alle scelte localizzative.
8. *Misure di mitigazione e di compensazione ambientale.* Il RA dovrà individuare le tipologie di misure di mitigazione e di compensazione ambientale relative ai potenziali effetti ambientali derivanti dall'attuazione dei PdS, comprese le tipologie degli interventi di ripristino e di riqualificazione ambientale sia nel caso di aree oggetto di nuovi interventi sia nel caso di previsione di dismissione di opere esistenti.

Osservazioni di carattere specifico.

Energia.

9. Si evidenzia come a p. 87 nella tabella dedicata ai piani di carattere energetico delle Regioni, manchi il riferimento alla *Relazione Programmatica sull'Energia* approvata con dgr n. 30-12221 del 28.09.2009.

Territorio e Paesaggio.

10. Riguardo agli "Atti pianificatori di tutela del paesaggio", si evidenzia come a p. 99 del RPA, nella tabella dedicata ai piani paesaggistici delle Regioni, manchi il riferimento al Piano paesaggistico regionale adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015. Si ricordano inoltre i contenuti del

Piano territoriale regionale (Ptr), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, e delle relative Norme di Attuazione.

11. Riguardo agli *obiettivi generali di sostenibilità ambientale* proposti in relazione alle tematiche "*Beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio*", si evidenzia la necessità della verifica di coerenza tra tali obiettivi e gli obiettivi del Piano territoriale regionale (Ptr) e del Piano paesaggistico regionale (Ppr). A tal riguardo si ricorda che il Ptr e Ppr sono strutturati su una base comune e hanno come base di partenza le medesime strategie; in particolare si richiamano la strategia 1 "riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio" e la strategia 2 "sostenibilità ambientale, efficienza energetica", a loro volta declinate in obiettivi generali comuni. Il perseguimento di tali strategie e obiettivi generali nel Ppr è ulteriormente specificato attraverso "obiettivi specifici di qualità paesaggistica" (Allegato A alle NdA del Ppr "Sistema delle strategie e degli obiettivi del Piano").
12. Ai fini del reperimento delle *informazioni necessarie per la caratterizzazione ambientale*, si evidenzia che gli elaborati del Ppr costituiscono patrimonio conoscitivo, circa gli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare e integrare i dati in materia di tutela del paesaggio.
13. Si evidenzia che ai fini del monitoraggio dei PdS in oggetto, per i temi del paesaggio e del territorio inseriti tra gli *indicatori di sostenibilità ambientale territoriali*, a integrazione degli indicatori proposti dal RPA stesso (pag. 197 e seguenti), possono essere un utile riferimento gli indicatori individuati per il monitoraggio del Ptr e per il Ppr; a proposito di quest'ultimo, si evidenzia che nel processo di revisione del Ppr che ha condotto alla nuova adozione (DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015), è stato predisposto un elaborato specifico "Piano di monitoraggio" contenente un set di indicatori associati agli obiettivi del Ppr e finalizzati a verificarne il grado di raggiungimento, in particolare in relazione alla salvaguardia e valorizzazione delle componenti paesaggistico-ambientali.

Risorse idriche.

14. Tra gli strumenti di pianificazione elencati nel RPA in materia di "ambiente idrico", oltre al Piano di Tutela regionale delle acque occorre far riferimento anche al *Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG Po)*, adottato con Deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po in data 17 dicembre 2015.
Il PdG Po, redatto in attuazione della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, è ad oggi il documento più aggiornato contenente le informazioni ambientali riferite alle acque per tutto il bacino padano ed anche per la Regione Piemonte; nello specifico, esso riporta sia lo stato ambientale delle acque superficiali e sotterranee e gli obiettivi ambientali previsti per le risorse idriche, sia le misure di tutela che la Regione ha adottato per il mantenimento o risanamento della qualità delle acque, valide per il sessennio 2016-2021.
Ai sensi della recente Legge 221/2015, si procederà in Regione Piemonte all'aggiornamento del Piano di Tutela attualmente vigente tenuto conto degli indirizzi, obiettivi e misure di tutela contenuti nel Piano distrettuale. Gli elaborati del PdG Po contenenti, tra l'altro, i dati ambientali e le misure di tutela, sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po all'indirizzo: "<http://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2015>".

Con i migliori saluti.

Dr.ssa Silvia RIVA
firmato digitalmente

Referente: dr. Filippo BARETTI
(tel. 011 4323476)

C.so R. Margherita, 174
10152 Torino
Tel. 011.4321411
Fax 011.432 4961